

STATUTO
"Fondazione E. Salvadori - Zanatta, Meano".

Art. 1

È costituita per volontà della signora Eleonora Baronessa Salvadori - Zanatta, vedova, contessa Lodron - Laterano, una fondazione denominata:

"Fondazione E. Salvadori - Zanatta, Meano".

Essa ha sede in Trento, loc. Meano, Via Giuseppe Salvadori Zanatta n. 8.

Art. 2

Essa ha lo scopo di offrire alla popolazione del paese di Meano, in particolare ai bambini, agli scolari, agli studenti, e pure agli anziani, un luogo adatto e stabile di ritrovo per incentivare e consentire e sviluppare ogni attività culturale, di istruzione, formazione ed assistenza sociale della popolazione a beneficio dei censiti della circoscrizione di Meano del Comune di Trento.

A tal fine potrà dotarsi di asili nido, di centri per asili anziani ed altre entità funzionali idonee al raggiungimento dello scopo.

I servizi relativi saranno prestati di massima a un costo idoneo solamente al mantenimento dell'efficienza dell'immobile e giardino al fine di garantire la copertura dei costi di gestione.

È fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui a presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili e dai valori mobiliari attribuiti alla fondazione nell'atto di dotazione o successivamente acquisiti a qualunque titolo.

Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

Il Comitato Direttivo provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Il patrimonio immobiliare è istituzionalmente destinato al conseguimento degli scopi della Fondazione.

Il patrimonio immobiliare è di norma inalienabile, salvo casi di forza maggiore, necessità od utilità evidente, da verificare e deliberare da parte del Comitato Direttivo.

Art. 4

La Fondazione è retta da un Comitato Direttivo composto da sette membri di cui due nominati d'ufficio e cinque eletti.

Sono membri d'ufficio:

- 1) il Parroco pro tempore di Meano o un suo incaricato che potrà essere in ogni momento revocato e sostituito dal Parroco pro tempore medesimo;
- 2) il Sindaco di Trento o un suo incaricato che potrà essere in ogni momento revocato e sostituito dal Sindaco medesimo.

Sono membri elettivi:

- quattro componenti tecnici, fra cui un commercialista o ragioniere commercialista, un architetto o ingegnere o geometra, un agronomo ed un notaio oppure, in caso di impossibilità di individuare un soggetto disponibile

ad accettare l'incarico, un avvocato ed altro componente di comprovata stima e moralità.

La nomina dei primi componenti viene effettuata nell'atto di fondazione; la sostituzione dei singoli componenti che in seguito venissero a mancare anche per dimissioni volontarie sarà effettuata dai restanti componenti del Comitato mantenendo i criteri sopradescritti, e sarà valida per la residua durata del mandato.

La nomina dei singoli componenti per scadenza del mandato verrà effettuata dai restanti componenti del Comitato, anche se in scadenza, almeno un mese prima dello scadere del mandato, mantenendo i criteri sopradescritti. La nomina avrà effetto alla scadenza prevista. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I membri elettivi del Comitato Direttivo durano in carica cinque anni, salvo dimissioni, e sono rieleggibili per un ulteriore mandato.

I membri elettivi possono essere revocati qualora si rendano responsabili di gravi mancanze, ivi incluso il caso di assenze ingiustificate e ripetute per tre volte consecutive dalle sedute del Comitato Direttivo, o di compimento di atti pregiudizievoli nei confronti della Fondazione.

* * *

In via transitoria si procederà con il rinnovo delle cariche elettive in scadenza nel seguente modo:

- la Consigliera Silvia Decarli con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021;
- il Consigliere Giuliano Rizzi con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021;
- il Consigliere Claudio Baldessari con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022;
- la Consigliera Caterina Girardi con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023.

Alle menzionate scadenze i membri elettivi in scadenza, come sopra meglio indicati, potranno essere rinnovati per un solo ulteriore mandato.

La figura del Notaio non è attualmente presente; il termine di cinque anni, dunque, decorrerà dalla sua nomina.

Art. 5

Il Comitato Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente che durano in carica fino alla scadenza del mandato, salvo revoca o dimissioni.

Art. 6

Il Comitato Direttivo è presieduto di diritto dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente ed in mancanza di entrambi dal componente più anziano di età.

Art. 7

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Fondazione, nessuno escluso compresa la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché la ripartizione delle rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà gli scopi sociali.

Art. 8

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Comitato Direttivo e propone le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e cura i rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Comitato.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente ed in mancanza il membro del Comitato più anziano di età.

Art. 9

Il Comitato Direttivo si raduna di norma in seduta ordinaria almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Art. 10

Le adunanze del Comitato Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compone.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 11

I verbali delle deliberazioni del Comitato direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

Il Segretario del Comitato Direttivo viene nominato fra i suoi membri con attribuzione dei suoi poteri.

Per l'ausilio dei competenti organi nello svolgimento dell'attività di natura amministrativa, compresa la redazione dei verbali del Comitato Direttivo, l'ordinaria tenuta della documentazione amministrativa e contabile, la gestione della corrispondenza e quanto altro necessario - secondo le modalità che verranno specificatamente individuate dal Comitato Direttivo - potrà essere nominato un soggetto esterno alla Fondazione, al quale potrà essere anche corrisposto un compenso, determinato dal Comitato Direttivo in conformità alla normativa vigente.

Art. 13

I componenti elettivi del Comitato Direttivo avranno diritto a compenso secondo le rispettive tariffe professionali per le prestazioni svolte caso per caso e da approvare dagli altri membri del Comitato salvi i limiti di legge previsti per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Per gli altri Componenti del Comitato Direttivo l'incarico è gratuito.

Tuttavia tutti i componenti del Comitato Direttivo avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio, debitamente documentate.

Art. 14

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Il Comitato Direttivo dovrà redigere, entro il mese di aprile successivo il bilancio annuale o rendiconto annuale per l'esercizio sociale precedente, da approvarsi a maggioranza.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 15

Il Comitato Direttivo potrà stabilire la nomina di un organo di controllo.

In tali casi il medesimo sarà costituito da un Revisore Unico, il quale verrà scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ove nominato, il Revisore Unico dovrà:

- esprimere il proprio parere obbligatorio, mediante apposita relazione, sul bilancio consuntivo e, ove presente, sul bilancio preventivo;
- effettuare verifiche sulla cassa della Fondazione;
- esercitare il controllo contabile;
- vigilare sugli eventuali conflitti di interessi.

Ove nominato, il Revisore Unico durerà in carica cinque anni e potrà essere riconfermato per un ulteriore mandato.

Ove nominato, al Revisore Unico spetterà un compenso determinato dal Comitato Direttivo al momento della nomina, nonché il rimborso delle spese sostenute, se opportunamente documentate.

Art. 16

La Fondazione si estinguerà oltre che nei casi previsti dalla legge, anche qualora lo scopo sia diventato difficilmente realizzabile, ovvero qualora la popolazione utilizzatrice delle attività e dei servizi dell'Ente siano ridotte a numero esiguo; la delibera di scioglimento dovrà, verificandosi una delle condizioni suddette, essere adottata dall'intero Comitato Direttivo.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il Comitato Direttivo avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, possibilmente a beneficio dei censiti di Meano, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 17

Per quanto non previsto si applicano le norme di legge in tema di fondazioni e le norme particolari emanate dalla Provincia Autonoma di Trento, per sua competenza primaria.

Donato Fenari

S. Enea Fossati

Fanny Fossati



M. F. Fossati